



Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Documento di consultazione 49/2024/R/eel

Osservazioni di Energia Libera



Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 49/2024/R/eel, recante *Servizio a tutele gradualali per le piccole imprese. Orientamenti per la revisione della regolazione del servizio e delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio (DCO)* (8 marzo 2024, prot. n. 29, inviato a protocollo@pec.arera.it).

* * *

Considerazioni generali

Energia Libera accoglie con favore le proposte di modifica della regolazione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del Servizio a Tutele Graduali (**STG**) per le piccole imprese contenute nella presente consultazione. In particolare, si apprezzano l'estensione a questo segmento di istituti già previsti per le microimprese e i clienti domestici non vulnerabili, quali la possibilità di mantenere a fine servizio il cliente applicandogli la propria miglior offerta di mercato libero nonché l'allineamento dei requisiti di partecipazione e delle regole di aggiudicazione delle aste. Vi sono, tuttavia, alcuni aspetti che riteniamo opportuno rivalutare in considerazione delle peculiarità delle procedure concorsuali in questione.

In primo luogo, dovrebbe essere tenuta presente la natura di ultima istanza che caratterizzerà questo servizio, ormai destinato alla fornitura di una parte residuale dei clienti inizialmente presenti, sulla falsariga del servizio di salvaguardia. A tale proposito, si ritiene che sia opportuno prevedere da subito l'applicazione ai clienti del corrispettivo offerto in asta per ogni lotto. Infatti, lo sfasamento temporale di fatturazione dei due parametri α e β andrebbe nella duplice e indesiderabile direzione di confondere il cliente che incapperebbe nella rendicontazione di importi differenti nel passaggio da una bolletta a quella successiva e non trasferirebbe da subito il corretto segnale di prezzo tipico di un mercato di ultima istanza *simil-salvaguardia* come quello qui in discussione. L'inserimento fin da subito del parametro β appare necessario anche per la evidente disomogeneità delle aree a livello di *unpaid ratio* in entrambe le configurazioni proposte. Infatti, l'applicazione di un corrispettivo unico a livello nazionale comporterebbe per alcune aree il pagamento di un prezzo quasi certamente molto superiore rispetto a quello offerto durante le procedure.

Un ulteriore elemento da tenere in considerazione nel disegno del procedimento di assegnazione, sempre alla luce delle caratteristiche della clientela interessata, è la necessità di rendere noto il *cap* al prezzo, informazione che renderebbe più semplice la partecipazione evitando la possibilità che in alcune aree, segnatamente le meno appetibili da un punto di vista della morosità, si vada incontro alla mancata presentazione di un'offerta.

Da ultimo, sarebbe utile chiarire se è corretto intendere che, fintanto che resterà in vigore il servizio di Maggior Tutela per i clienti vulnerabili, ad esso saranno assegnate le aree per la cui erogazione dovesse andare deserta anche l'asta di riparazione, così come previsto per gli anni precedenti.



Risposta ad alcuni spunti di consultazione

Q1. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di differenziare territorialmente il prezzo pagato dal cliente finale sulla base del prezzo di aggiudicazione di ciascuna territoriale dopo tre mesi dall'attivazione del servizio? Motivare la risposta. In alternativa, si ritiene preferibile prevedere una gradualità nel passaggio da un prezzo unico a un prezzo differenziato territorialmente (ad esempio prevedendo un periodo temporale, successivo ai primi tre mesi, durante il quale solo una parte – eventualmente crescente – del prezzo viene differenziata territorialmente)? Motivare la risposta.

Come anticipato in premessa, si ritiene che applicare temporaneamente per i soli primi 3 mesi di servizio il parametro α e, una volta trascorsi questi, applicare il parametro β differenziato per area, presenti diverse criticità. *In primis*, il cliente fornito nel STG potrebbe non comprendere correttamente il cambio repentino degli importi delle proprie bollette, che per alcune zone territoriali potrebbe essere significativo, con conseguente rischio di reclami nei confronti dell'esercente il STG. La seconda criticità è legata all'operatività dell'esercente il STG e all'intervento - nell'arco di tre mesi e in corso di fornitura - sui propri sistemi di fatturazione per modificare i corrispettivi applicati ai clienti. Tale attività, come evidente, comporterebbe sforzi economici significativi.

Comprendendo e condividendo la logica della proposta dell'Autorità, ossia il trasmettere correttamente i segnali di prezzo ai clienti che continueranno a essere serviti nel STG PMI per incentivare lo spostamento verso il mercato libero, al fine di evitare le due criticità evidenziate si ritiene preferibile che si applichi da subito e senza cambiamenti il prezzo di aggiudicazione determinatosi in ciascuna area territoriale in esito alle procedure concorsuali (parametro β).

Se invece l'Autorità intendesse confermare la proposta del cambio dei corrispettivi applicati, allora andrebbero previsti dei correttivi per quelle aree in cui plausibilmente, dato il maggiore interesse e livello di competizione in fase di gara, il parametro β sarà inferiore all' α . In caso contrario, potrebbe verificarsi la situazione in cui, con il passaggio dal parametro α al β , i clienti di alcune aree godrebbero addirittura di uno *sconto* sul prezzo finale pagato in bolletta, rispetto a quanto pagato nei mesi precedenti, il che andrebbe contro l'obiettivo di incentivare lo spostamento degli stessi al mercato libero.

Tutto quanto sopra premesso, anche in base all'esperienza maturata nelle precedenti procedure per microimprese e domestici, che hanno visto la possibilità per il modello d'asta adottato di generare un gettito da utilizzare a beneficio dell'intero sistema, si ritiene auspicabile l'introduzione di un meccanismo perequativo volto a socializzare a vantaggio di tutti i clienti l'eventuale gettito raccolto in esito alle aste.



Q2. Si ritiene vi siano altri aspetti relativi alle condizioni di erogazione del STG per le piccole imprese che necessitano di revisione? Motivare la risposta.

Si ritiene che, come da ultimo previsto per il STG per i clienti domestici non vulnerabili, anche nel caso del STG per le piccole imprese dovrebbe essere previsto un meccanismo di copertura del rischio profilo.

Q4. Si concorda con la modifica alle modalità di determinazione della soglia minima di clienti serviti che deve essere rispettata ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?

Si condivide.

Q5. Si condivide il set di informazioni che l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no per quali motivi?

Considerate le difficoltà che ci sono registrate nei diversi avvii dei STG, si chiede che tra le informazioni pre-gara vengano messe a disposizione anche quelle relative alla qualità delle anagrafiche in possesso degli attuali esercenti il STG. Ad esempio, per poter stimare correttamente i futuri costi di gestione dei clienti sarebbe necessario ricevere alcune delle seguenti informazioni:

- l'eventuale presenza di anagrafiche dove risulta mancante/non corretta la P.IVA;
- il numero di anagrafiche in cui mancano i recapiti di spedizione;
- il numero di anagrafiche per le quali l'attuale esercente non ha un numero di contatto valido.

Q6. Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pre-gara? Se no per quali motivi?

Così come fatto per il STG domestici non vulnerabili, è auspicabile che venga prevista una bonifica dei dati di fatturazione, al fine di consentire un passaggio efficiente dei clienti da un operatore all'altro, ma si segnala che certamente le tempistiche di messa a disposizione sono sfidanti, anche in considerazione del fatto che l'attivazione di questi clienti per alcuni operatori sarebbe concomitante rispetto all'attivazione del STG domestici non vulnerabili.

Q10. Si condivide l'orientamento di prevedere il medesimo livello di cap al prezzo massimo per l'asta madre e per quella di riparazione? Se no, per quali motivi?

Si rimanda alle considerazioni generali. Nello specifico, si ritiene che la *disclosure* sul cap al prezzo sia necessaria per diminuire le probabilità che la partecipazione, soprattutto in alcune aree, vada deserta. Si ritiene inoltre che il mantenimento del cap anche nell'asta di riparazione rischi di compromettere l'aggiudicazione di alcune aree, soprattutto quelle caratterizzate da morosità più elevata.



Q11. Ci sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento al disegno d'asta? Motivare la risposta.

Si ribadisce l'opportunità di chiarire quale sia lo *step* successivo all'asta di riparazione nel caso in cui anch'essa dovesse andare deserta per una o più aree messe a gara.

Q13. Quanti mesi prima della fine del periodo di assegnazione del servizio dovrebbe essere proposta dall'esercente il STG al cliente l'offerta più favorevole? Motivare la risposta.

Si ritiene che la soluzione preferibile sia quella di prevedere che la proposta di offerta del mercato libero venga trasmessa un mese prima della cessazione del STG.

Q14. Si condividono le tempistiche prospettate? Se no, per quali motivi?

Si comprende che le tempistiche siano state fissate tenendo in considerazione la scadenza dell'attuale periodo di erogazione del STG PMI, ma si rileva come queste siano da considerarsi sfidanti se valutata la concomitanza con l'attivazione del STG domestici non vulnerabili.